



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235

---

*Roma, 31 luglio 2020*

*Al Ministro per la Pubblica Amministrazione  
On. Fabiana Dadone*

*Onorevole Ministra,*

alla luce della proroga dello stato di emergenza e della correlata opportunità di continuare a garantire il massimo livello di protezione per i lavoratori più vulnerabili e potenzialmente esposti al rischio di contagio, la invitiamo a voler considerare il grave vuoto di tutela che interesserà i lavoratori c.d. fragili a decorrere dal 1° agosto.

A partire da questa data, infatti, cesserà di avere efficacia l'art. 26 comma 2 del D.l. 18/2020 che equipara a degenza ospedaliera l'intero periodo di assenza dal servizio disposto in favore dei lavoratori pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, co. 3, l. 104/1992) o di disabilità non grave dettata da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3, co. 1, l. 104/1992).

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 l'unica forma di tutela prevista per i lavoratori maggiormente esposti al contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, è quella prevista dall'art. 90 del d.l. 34/2020 che configura un diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

È evidente che non tutti i lavoratori che versano in condizione di fragilità svolgono attività compatibili con il lavoro agile, pertanto la tutela offerta dalla norma è insufficiente a garantire

un adeguato livello di protezione per tutti i soggetti maggiormente esposti al contagio da virus SARS-CoV-2.

La invitiamo, pertanto, a voler fornire con la massima urgenza un chiarimento interpretativo che consenta di poter disporre l'applicazione dell'art. 87 comma 3 d.l. 18/2020 (disposizione vigente in quanto non espressamente abrogata dall'art. 263 d.l. 34/2020) ovvero l'esenzione dal servizio per tutti quei lavoratori che, pur in possesso dei requisiti soggettivi richiesti da citato art. 90, risultano esclusi dal suo campo di applicazione in ragione della tipologia di attività svolta, poiché incompatibile con la modalità di lavoro agile.

Un intervento chiarificatore è quanto mai opportuno anche alla luce della proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre p.v. dettata dal perdurare degli stessi fattori di rischio che, nella legislazione emergenziale adottata nelle prime fasi della pandemia, hanno giustificato l'adozione di speciali forme di tutela sanitaria per i lavoratori fragili.

Certi di un Vostro interessamento alle criticità sopra sollevate e in attesa di un celere e positivo riscontro, si porgono distinti saluti.

FP CGIL  
Serena Sorrentino

CISL FP  
Maurizio Petriccioli

UIL FPL  
Michelangelo Librandi